



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI PORTOSCUSO

SEZIONE TECNICA

Strada Provinciale n. 2 Loc. Portovesme – Tel. 0781/509114

e-mail: portoscuso@guardiacostiera.it

NUMERO BLU 1530

ORDINANZA n. 25/2012

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE OPERAZIONI DI SBARCO DEL CORALLO ROSSO

“CORALLIUM RUBRUM”

Il Tenente di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo di Portoscuso e Comandante del Porto di Portovesme:

- VISTO** il Decreto 761 GAB/DecA/42 del 21.05.2012 della Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, recante “Disposizioni sulla pesca del corallo per l'anno 2012 nelle acque territoriali prospicienti il territorio della Regione Autonoma della Sardegna”;
- VISTO** il Decreto 864/DecA/46 del 01.06.2012 della Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, recante “Modifica al Decreto 761 GAB/DecA/42 del 21.05.2012 della Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale”;
- VISTO** il Decreto 1374/DecA/94 del 27.09.2012 della Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, recante “Modifica al Decreto 761 GAB/DecA/42 del 21.05.2012 della Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale”;
- VISTA** la Determinazione 13270/DET/524 del 04.07.2012 della Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale;
- VISTA** la Determinazione 13984/DET/540 del 12.07.2012 della Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale;
- VISTO** Il Regolamento di Esecuzione (UE) nr. 404/2011 della Commissione dell'8 aprile 2011 recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune di pesca;
- VISTA** la nota della SAROMAR GESTIONI S.r.l. in data 17.10.2012 in qualità di concessionario del porto turistico di Portoscuso
- VISTA** il Decreto Legislativo 9 gennaio 2012, nr. 4 concernente misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura;

VISTI gli artt. 17, 30, 62, 65 e 81 del Codice della Navigazione e gli articoli 59 e 524 del relativo Regolamento di Esecuzione;

RITENUTO necessario emanare disposizioni finalizzate alla regolamentazione degli sbarchi e del controllo delle quantità di corallo rosso dalle unità da pesca che approdano nell'ambito di giurisdizione del Circondario Marittimo di Portoscuso, con riferimento anche alla documentazione da produrre relativamente al prodotto sbarcato, così come disposto dal Decreto 761 GAB/DecA/42 del 21.05.2012 della Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale;

VISTI gli atti d'ufficio

RENDE NOTO

Il presente provvedimento regola l'attività di sbarco del corallo rosso nel porto designato di Portoscuso, come previsto dall'articolo 1 lettera l) del Decreto 761 GAB/DecA/42 del 21.05.2012 della Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale e successive modifiche ed integrazioni.

Scopo del presente provvedimento è dare concreta esecuzione agli adempimenti posti in capo all'Autorità Marittima, in tema di controllo dell'esattezza dei dati da inserire nella documentazione (da compilarsi ogni giorno prima dell'entrata nel porto di sbarco designato) e di verifica della quota massima giornaliera di cattura e taglia minima del corallo rosso.

Tutte le comunicazioni ed informazioni, previste dalle normative nazionali e regionali sopra richiamate, trasmesse in modalità radio/telefonica con strumenti informatici ovvero in forma cartacea, dovranno essere dirette all'Ufficio Circondariale Marittimo di Portoscuso – via VHF sul canale 16 – ovvero contattando il numero telefonico 0781 509114 con le modalità e nei termini previsti dalla citata normativa e dalla presente Ordinanza al successivo articolo uno.

ORDINA

ARTICOLO UNO

Le operazioni di sbarco del corallo rosso devono effettuarsi presso la banchina del piazzale nel porto turistico di Portoscuso, meglio evidenziata nella planimetria allegata e riservata allo scarico dei prodotti delle unità da pesca come citato nella nota della società concessionaria citata in premessa, nei seguenti orari:

GIORNI	ORARI
Lunedì, Martedì, Mercoledì, Venerdì	08.30 – 13.30
Giovedì	08.30 – 16.00
Sabato	08.30 – 11.30

L' Autorità Marittima potrà, per contingenti motivi di carattere operativo e per la singola richiesta doverosamente pre-notificata a cura del Comandante dell'unità, assegnare temporaneamente, previa

consultazione con la Direzione del porto, un'altra banchina in ambito portuale, dove poter procedere alle suddette operazioni di sbarco.

ARTICOLO DUE

I Comandanti di unità da pesca in cui è imbarcato il titolare dell'autorizzazione regionale alla pesca del corallo rosso, che intendono effettuare le operazioni di sbarco del prodotto catturato presso il porto turistico di Portoscuso, hanno l'obbligo di pre-notificare il loro approdo all'Ufficio Circondariale Marittimo di Portoscuso con almeno 2 (due) ore di anticipo sull'arrivo in porto via V.H.F. sul canale 16 ovvero al numero telefonico 0781509114 comunicando le seguenti informazioni:

- Nome e numero di iscrizione dell'unità
- Orario previsto d'arrivo presso la banchina destinata allo sbarco presso il porto turistico di Portoscuso di cui all'articolo uno
- Quantitativo stimato in Kg. di corallo rosso detenuto a bordo
- Informazioni relative alla zona in cui le catture sono state effettuate (Latitudine, Longitudine).

Una volta ormeggiate in banchina, le operazioni di sbarco non potranno avere inizio senza l'autorizzazione dell'Autorità Marittima o, comunque, prima di aver ricevuto il preventivo Nulla Osta da parte della medesima.

Tutto il prodotto sbarcato deve essere pesato mediante l'utilizzo di apposita strumentazione (bilancia) a norma CE, come richiesto dalla R.A.S. nei provvedimenti richiamati in premessa.

ARTICOLO TRE

Il Comandante dell'unità da pesca, l'armatore ed il pescatore di corallo rosso sono tenuti a mettere a disposizione del personale delle Capitanerie di Porto la documentazione di cui all'art. 4 del Decreto 761 GAB/DecA/42 del 21.05.2012 ed articolo 2 della Determinazione 13270/DET/524 del 04.07.2012 della Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale e successive modifiche.

ARTICOLO QUATTRO

Chiunque non osservi le norme stabilite nella presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca diverso e più grave reato e fatte salve, in tal caso, le eventuali maggiori responsabilità derivanti dall'illecito comportamento, è punito in virtù delle infrazioni, ai sensi del Decreto Legislativo 9 gennaio 2012 n. 4, delle vigenti disposizioni in materia di pesca e degli articoli 1174 e 1231 del Codice della Navigazione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'Albo dell'Ufficio, l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del [Sito Istituzionale](#) nonché l'opportuna diffusione tramite gli organi di informazioni.

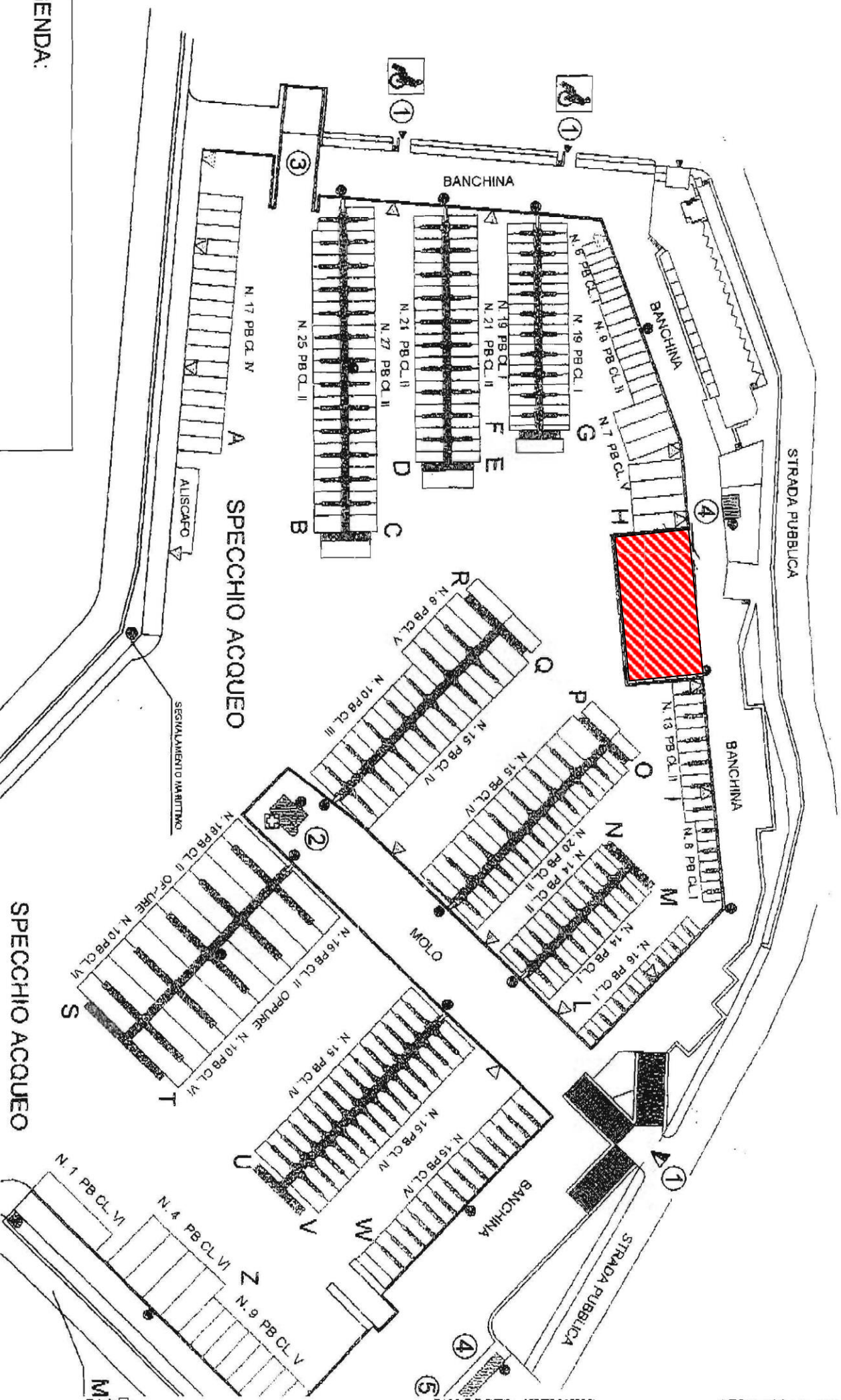
Portoscuso, il 18.10.2012

IL COMANDANTE
T.V. (CP) Matteo PRANTNER*

* Firma autografa sostituita da indicazione a stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. 39/1993

PORTO TURISTICO DI PORTOSCUSO

PLANIMETRIA GENERALE



LEGENDA:

Specchio Acqueo